



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 213377/RU

TAR N. 2024 - 018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1064 DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ESTERI DI ALCHILFOSFATO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma 11/04/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 10 aprile 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione del 9 Aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della repubblica popolare cinese.

In particolare, la Commissione Europea ha:

- all'articolo 1 paragrafo 1 ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00(codici TARIC 2919900050e 2919900065) e il codice NC ex 3824 99 92(codice TARIC 3824999238) e originari della Repubblica popolare cinese;
- all'articolo 1 paragrafo 2, ha, invece, previsto le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Anhui RunYue Technology Co., Ltd.	45,1%	89AL
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.	68,4%	89AM
Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.	63,0%	89AN
Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell'allegato	59,1%	
Tutte le altre società	68,4%	8999

- all'articolo 1 paragrafo 3 è stabilito che, l'applicazione delle aliquote individuali del dazio per le società sopra citate è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'ente che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *“Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto a tutte le altre società;
- l'articolo 1 paragrafo 4, ha stabilito che l'immissione in libera pratica nell'Unione europea del prodotto di cui al paragrafo 1, è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- all'articolo 1 paragrafo 5 salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni pertinenti in materia di dazi doganali;
- all'articolo 2 paragrafo 1 è previsto che le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- all'articolo 2 paragrafo 2 è stabilito che le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione, devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- all'articolo 2 paragrafo 3 viene stabilito che le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione del 9 Aprile 2024 entra in vigore in data 11 aprile 2024. Infine, si fa presente che le prescrizioni di cui all'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1064 comprensivo di allegato, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione e del database Taric, aggiornato dai Servizi della Commissione (DG Taxud).